

CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo in materia
di turismo.

Relatrice: ANDREUZZA.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 26 giugno 2019

ART. 1.

(Delega al Governo)

*Al comma 1, sostituire le parole: due
anni con le seguenti: un anno.*

1. 3. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino
Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Il termine è ridotto a sei
mesi per l'adozione dei decreti concernenti
le locazioni brevi ad uso turistico e il codice*

identificativo nazionale di cui al comma 2, lettera h), numero 3).

1. 7. Zucconi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole da: , ove necessario fino alla fine della lettera con le seguenti: disciplinare attività e settori turistici emergenti ovvero non regolati.

1. 100. Bonomo, Moretto, Benamati, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: prevedere nuove disposizioni aggiungere le seguenti: , in attuazione del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017,

1. 101. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendi-
nelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Por-
chietto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il turismo legato all'esercizio della pesca, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socio-economico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e non;

1. 102. Viviani, Piastra, Bazzaro, Binelli,
Colla, Dara, Patassini, Pettazzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) il turismo nautico fondato su iniziative in favore del diportista a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica a mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e della promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche e sportive connesse alle attività nautiche;

1. 103. Giacometti, Bazzaro, Binelli, Colla,
Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) il turismo della terza età, legato ad una offerta integrata, mediante predisposizione di specifici pacchetti, anche destagionalizzata e a prezzi competitivi, commisurata alle esigenze degli anziani, avente carattere di accessibilità ai luoghi, per i soggetti a ridotta mobilità, e ai servizi, anche sanitari, con previsione di utilizzo di operatori specializzati, secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis;

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure in favore del turismo degli anziani e per la destagionalizzazione dei flussi turistici)

1. Al fine di favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani, consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, come riformati dalla presente legge, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Le offerte sono rivolte, con criteri di priorità, ad anziani.

2. Le offerte devono prevedere:

a) l'alloggio in strutture ricettive o in unità abitative di tipo residenziale messe a disposizione, dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. Nelle unità abitative è assicurata la fornitura di servizi sul modello alberghiero e delle attrezzature necessarie;

b) la fruizione integrata di beni culturali, ambientali, nonché di spettacoli e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di eventuali pacchetti aggiuntivi, con i necessari servizi di trasporto e di guida specializzata;

c) l'accesso ai servizi per i soggetti a ridotta mobilità, al fine di consentire ad essi la fruizione il più possibile ampia del-

l'offerta e ai servizi sanitari, anche emergenziali, operativi a tempo pieno e di prosimità;

d) il rispetto della Carta dei servizi turistici e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

3. I sistemi turistici locali provvedono:

a) nell'ambito di competenza a raccogliere, elaborare e trasmettere alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificare la qualità delle strutture turistiche, favorire la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinare gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) ai servizi ricettivi ovvero alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. L'Ente nazionale per il turismo (ENIT), sulla base delle offerte predisposte dalle regioni, anche in concorso tra loro, provvede alla promozione e commercializzazione internazionale, anche tramite *web*, con particolare riguardo ai Paesi con rilevanti movimenti turistici, delle offerte turistiche di cui al presente articolo.

1. 107. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinghelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) il turismo della terza età, legato ad una offerta integrata, mediante predisposizione di specifici pacchetti, anche stagionalizzata e a prezzi competitivi, commisurata alle esigenze degli anziani, avente carattere di accessibilità ai luoghi, per i soggetti a ridotta mobilità, e ai servizi, anche sanitari, con previsione di utilizzo di operatori specializzati;

1. 108. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) il turismo religioso, legato alla fede, che ha come obiettivo la visita ai luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni, nonché l'utilizzo di percorsi e luoghi di accoglienza aventi valenza religiosa;

1. 104. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) il turismo gastronomico e l'eno-turismo, riordinando e coordinando le disposizioni vigenti e prevedendo in partico-

lare l'armonizzazione e la semplificazione della normativa, anche ai fini del miglioramento delle potenzialità di sviluppo economico del settore, favorendo la vendita a distanza dei prodotti a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;

1. 105. Spena, Fiorini, Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: , escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese balneari.

1. 9. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti: , escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese tu-

ristiche operanti in regime concessorio sul demanio pubblico.

- 1. 11.** Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) riordinare in maniera organica la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza e del legittimo affidamento:

1) stabilendo adeguati limiti di durata e del numero massimo delle concessioni;

2) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto e nella tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle diverse peculiarità territoriali, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti.

- 1. 60.** Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere una specifica tutela per i casi in cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico

ricreativo siano connesse ad attività poste su suolo non demaniale;

- 1. 10.** Zucconi.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) definire una disciplina dei contratti di locazione breve ad uso turistico, stabilendo idonee misure di protezione dei consumatori, dei lavoratori, dei vicini di casa e dei sistemi urbani e le sanzioni applicabili in caso di violazione di tale disciplina; definire altresì i limiti oltre i quali l'attività di locazione breve si presume in ogni caso svolta in forma imprenditoriale;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).

- 1. 14.** Zucconi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) semplificare gli adempimenti richiesti nei casi in cui le strutture alberghiere già autorizzate a somministrare alimenti e bevande ai clienti alloggiati intendano offrire tale servizio anche a clienti non alloggiati;

- 1. 15.** Zucconi.

NON SEGNALATO

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) la revisione della normativa in materia di professioni turistiche, individuando i profili professionali, definendo i percorsi formativi, i requisiti e i titoli per l'esercizio delle relative attività professionali, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale, stabilendo modalità e criteri omogenei per la definizione da parte delle Regioni di ulteriori specifici percorsi formativi e abilitazioni, nonché prevedendo un periodo transitorio per consentire l'adeguamento della normativa vigente e la tutela dei soggetti che esercitano tale attività professionale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nonché la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle professioni turistiche;

1. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica.

1. 27. Squeri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) il riordino della normativa in materia di professione di guida alpina, individuando le differenti figure professionali, ivi incluse quelle complementari e assimilabili, e confermandone le specificità ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e l'esercizio previo esame ed iscrizione in appositi albi;

1. 28. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 2), sostituire le parole da: tenendo anche fino alla fine del numero con le seguenti: nonché degli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, degli *standard* qualitativi e dei sistemi di classificazione alberghiera riconosciuti a livello europeo e internazionale, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abuso di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza.

1. 109. Gavino Manca, Moretto, Benamati, Bonomo, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: a livello europeo aggiungere le seguenti: e internazionale.

1. 110. Binelli, Bazzaro, Colla, Dara, Pattassini, Pettazzi, Piastra.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) la definizione di un insieme di *standard* minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali *standard*, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.

1. 41. Zucconi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera h), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , semplificando gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della

disciplina dei contratti a tempo determinato;

1. 111. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendi-
nelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Por-
chietto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) regolamentazione nazionale quadro, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, sull'attivazione, la gestione e gli adempimenti fiscali e burocratici dei « *bed and breakfast* ».

1. 51. Nardi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) regolamentare il trasporto turistico su gomma prevedendo che i servizi di trasporto e trasferimenti, qualora effettuati mediante autobus o autovetture, devono essere svolti da soggetti debitamente autorizzati in base alla normativa nazionale e comunitaria vigente all'esercizio professionale dell'attività di trasporto persone

mediante noleggio di autobus ed autovetture con conducente.

1. 74. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale di cui alla lettera h), numero 3), quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale e degli adempimenti dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

1. 83. Zucconi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di cui alla lettera h), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;

1. 82. Zucconi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) disciplinare l'impresa turistico-esprienziale, quale soggetto che già esercita una attività d'impresa e che svolge in via complementare attività dirette o connesse allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica che mette in relazione la promozione e la valorizzazione della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico con un modello di apprendimento basato sull'esperienza personale, sia essa cognitiva od emotiva, legata al territorio e a prodotti identitari;

1. 59. Zucconi.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) consentire alle strutture alberghiere di utilizzare, su base volontaria ed in aggiunta al sistema di classificazione di cui alla lettera h), numero 2), il sistema di classificazione *Hotelstars Union* di cui al punto 55 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide

e strategie per promuovere il turismo in Europa;

1. 79. Zucconi.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) definire le modalità e gli strumenti, anche tecnologici, per assicurare i controlli sull'offerta di servizi turistici, per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo, dell'evasione delle regole esistenti, dell'evasione delle imposte, con particolare riferimento ai comparti della ricettività, della ristorazione e dell'intrattenimento nonché dell'intermediazione turistica.

1. 61. Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere, nell'ambito del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, ulteriori modalità per assolvere agli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati e di versamento della ritenuta, in relazione ai contratti di locazione breve, previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 4, a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici,

anche prevedendo il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio.

1. 68. Fregolent.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) semplificare gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore del turismo, anche ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato.

1. 80. Zucconi, Silvestroni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.

* **1. 66.** Ubaldo Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.

* 1. 76. Gemmato, Zucconi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere, sentita la regione Veneto, nell'ambito della legge speciale di salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione residente e del degrado del patrimonio edilizio urbano, limitatamente al centro storico di Venezia, la possibilità di subordinare la locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico alla concessione di una licenza comunale. Il comune di Venezia, sentita la regione Veneto, stabilisce con propria deliberazione, annualmente, il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione.

1. 67. Pellicani.

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere che, nei casi di potenziali investimenti economicamente rilevanti sia pubblici che privati, le autorizzazioni e concessioni necessarie agli interventi siano centralizzate e semplificate o comunque volte a garantire certezze nella tempistica autorizzativa delle amministrazioni competenti.

1. 95. Silvestroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la realizzazione del portale più turismo più Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione di un portale digitale denominato « Più turismo più Italia » al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale *Italia.it* di Enit-agenzia nazionale del turismo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'offerta turistica e culturale prevedendo la possibilità di ricerca sia per territorio geografico, che in base a percorsi storici e culturali;

b) realizzazione di un'apposita sezione in cui sia pubblicato, suddiviso per regione, l'elenco delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio, comprensivo dei relativi recapiti, che ne abbiano fatto richiesta;

c) individuare i requisiti che le strutture turistico-ricettive, di cui alla lettera b), debbono possedere ai fini della pubblicazione nell'elenco di cui alla lettera b), tenendo in particolare considerazione la qualità dell'offerta ricettiva e la sicurezza dell'utente;

d) prevedere la possibilità di svolgimento, tramite il portale di cui al comma 1, di un'attività di vendita di servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione ovvero di acquisto dei servizi offerti da parte dei clienti finali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-

mentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 03. Zucconi, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle

piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;

b) garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;

c) garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;

d) prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;

e) prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può

comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 05. Zucconi, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 2.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18EME0066270